



# ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI LECCE

## Incarico professionale per prestazione d'opera con soggetto titolare di partita iva

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, redatta in duplice copia,

tra

**l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Lecce**, con sede a Lecce, in via Cap. Ritucci, n.41, codice fiscale 80017850753, nella persona del suo Presidente pro-tempore, dr. Rosario Centonze, che interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante;

e

il dr. **Davide Stasi**, residente in Lecce, alla via Andrea Doria n.23, codice fiscale STSDVD82H23E506I, partita iva 04536390752, iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Puglia, numero 116608;

viene stipulato il seguente contratto di prestazione d'opera professionale.

### *Articolo 1 – Oggetto della prestazione*

Il dr. Stasi s'impegna a prestare la propria opera, con cura professionale e nei tempi e modi concordati con l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Lecce, svolgendo le seguenti attività:

- ✓ Selezione e diffusione delle informazioni verso gli organi di stampa;
- ✓ Redazione di comunicati stampa;
- ✓ Trasmissione dei comunicati a redazioni e giornalisti;
- ✓ Pianificazione di campagne di comunicazione su quotidiani, tv e web;
- ✓ Monitoraggio delle notizie pubblicate: rassegna stampa;
- ✓ Archiviazione di tutta la documentazione, anche in formato digitale.

### *Articolo 2 – Durata*

Il contratto avrà la durata di un anno.

### *Articolo 3 – Autonomia del contraente*

La prestazione oggetto del presente contratto è resa dal dr. Stasi, nel contesto di un rapporto di lavoro privo del carattere della subordinazione e comporta da parte della medesima l'esecuzione della prestazione senza osservanza di specifici orari e vincoli gerarchici. Il contratto non implica il sorgere di un rapporto in via esclusiva.

### *Articolo 4 – Compenso*

Il compenso annuo è determinato in euro 4.000,00 (quattromila/00), onnicomprensivo di rivalsa previdenziale ed oneri fiscali. Pari ad euro 1.000,00 (mille/00) trimestrali. Sono comunque fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute.

### *Articolo 5 – Modalità di pagamento*

Il pagamento del compenso avverrà a seguito di presentazione di fattura.

**Via Cap. Ritucci, 41 - 73100 – LECCE – Cod. Fisc. 80017850753**

**Tel-Fax 0832.346996 - E-mail: [ordinelecce@conaf.it](mailto:ordinelecce@conaf.it)**

**PEC: [protocollo.odaf.lecce@conafpec.it](mailto:protocollo.odaf.lecce@conafpec.it)**



# ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI LECCE

## *Articolo 6 – Malattia o infortunio*

La malattia o l'infortunio non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Per tale sospensione, fermo restando l'invio, ai fini della prova, di idonea certificazione scritta, la durata del rapporto può essere prorogata, senza necessità di un atto formale, per un periodo massimo di 180 giorni.

## *Articolo 7 – Risoluzione e recesso*

Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità, tali da configurare l'inesatto adempimento, l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Lecce potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 s.s. del Codice Civile. Entrambe le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa. In caso di recesso anticipato, l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Lecce liquiderà al contraente il compenso in proporzione all'attività effettivamente svolta.

## *Articolo 8 – Riservatezza delle informazioni*

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, di cui il dr. Stasi dovesse avere conoscenza nello svolgimento dell'incarico di cui trattasi, dovranno essere considerati strettamente riservati e, pertanto, non ne potrà far uso per scopi diversi da quelli esclusivamente contemplati e rientranti nell'oggetto della prestazione di cui al presente contratto.

## *Articolo 9 – Rinvio*

Per quanto non stabilito nel contratto, si fa espresso richiamo alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti).

## *Articolo 10 – Controversie*

Le controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Lecce.

Lecce, 01/10/2025

per Ordine dei Dottori Agronomi  
e dei Dottori Forestali  
della provincia di Lecce  
dr. Rosario Centonze

il Prestatore d'opera  
dr. Davide Stasi